



n. 30520

Sent. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30520 del registro

di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

SOCIETA' AGRICOLA EREDI ASSANDRI PIERGIORGIO, società

semplice, corrente in Casalmaggiore (CR) p.i. 01107240192, in persona del

legale rappresentante p.t.;

SBERNARDORI Ornella, in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della suddetta società negli anni 2010, 2011, 2012, nata a Casteldidone (CR)

il 25.04.1949 e residente in Casalmaggiore (CR), c.f. SBRRL49D65C089Z,

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca

Paderneschi, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Cremona, Via

Morsenti 4;

con intervento *ad adiuvandum* il Procuratore regionale di

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p. t., con sede legale in

Milano, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alessandra Zimmitti e Andrea

	Ilario Maria Viani per procura speciale in atti, elettivamente domiciliata presso	
	la sede regionale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1.	
	Uditi, all’udienza del 14 dicembre 2023, con l’assistenza del Segretario	
	Antonio Dell’Unto, il Pubblico ministero Daniela Dell’Oro e gli Avv.ti Luca	
	Paderneschi per il convenuto e Andrea Ilario Maria Viani per l’interveniente.	
	FATTO	
	Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa delle convenute, azienda	
	agricola e amministratore legale rappresentante negli anni 2010, 2011 e 2012	
	(rispettivamente EREDI ASSANDRI PIERGIORGIO S.s. agricola e	
	SBERNARDORI Ornella), perché avrebbero indebitamente percepito	
	contributi comunitari per il sostegno delle attività connesse al pascolo di	
	bestiame erogati dall’AGEA e dalla Regione Lombardia tramite il competente	
	organismo pagatore per gli anni 2010 (euro 20.607,71), 2011 (euro 8.347,64)	
	e 2012 (euro 50.597,95) per un importo totale pari a euro 79.553,30.	
	In sintesi, parte convenuta, al fine di ottenere il contributo di cui sopra, per il	
	tramite di apposite società di servizi che prestavano ausilio nella fase della	
	domanda, avrebbe dichiarato falsamente di avere il possesso dei requisiti di	
	condizionalità necessari al fine di accedere ai contributi per ettaro di pascolo	
	posseduto, così come accertato dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza	
	e compendiate nella relazione del 23 aprile 2021, in atti, con cui la Procura	
	regionale ha ricevuto notizia del danno.	
	Per l’anno 2012 ci sarebbe stata monticazione, ancorché interrotta, ma non	
	sarebbe stato rispettato il rapporto Uba/Ha, che, al lordo ovvero al netto delle	
	tare, è rispettivamente di 5,28 ovvero 9,14, e, pertanto, non rientrante nella	
	“forbice” ricompresa tra 0,2 e 4 richiesta dalla legge. La violazione della c.d.	
	2	

condizionalità consisterebbe quindi nel non essere stata rispettata la densità di

bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata (cfr. le dichiarazioni

assunte dalla GdF e riportate a pagg. 12-14 della citazione).

Per il 2010 e 2011 risulterebbe invece simulato il mantenimento dei terreni

adibiti a pascolo mediante improprio uso delle certificazioni rilasciate a

pascolatori per conto terzi, che in realtà gestivano gli animali in proprio (o per

conto di altre ditte), conducendoli ad altri pascoli montani nel medesimo

periodo delle domande oggetto di verifica, e che hanno dichiarato, in sede di

indagini, la loro estraneità ad ogni rapporto giuridico e anche di conoscenza

con la ditta in questione (cfr. le dichiarazioni assunte dalla GdF e riportate

rispettivamente a pagg. 7-12 della citazione).

Il tutto secondo uno schema consolidato e che ha già dato luogo ad altri giudizi

di responsabilità avanti questa Sezione (cfr. le sentenze n. 35/2023 e n.

3/2023).

L'importo complessivo del danno è pari a euro 79.553,30, oltre interessi e

rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli ratei sino

all'integrale soddisfo.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 14

novembre 2023, nella quale si eccepisce in via preliminare la prescrizione e

nel merito si nega che sussista l'elemento oggettivo della responsabilità

essendo stata la procedura eseguita dall'intermediario in modo formalmente

corretto senza che siano mai state sollevate contestazioni negli anni in cui si è

svolta l'attività finanziata. Si nega altresì la ricorrenza e comunque la prova

dell'elemento soggettivo nella forma del dolo diretto o eventuale. Sul piano

oggettivo si rileva che negli anni 2012, 2013 e 2014 era vigente la normativa regionale di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 marzo 2012 (contenente il Decreto dirigenziale del 14 marzo 2011 n. 2308 recante “Approvazione delle disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della domanda unica 2011 relativa al regime unico di pagamento, altri regimi di aiuto e sostegno specifico di cui al regolamento CE 73/2009”), dal quale si evincerebbe che il pascolo magro (codificato con il n. 380) non andrebbe soggetto a monticazione per godere dell'erogazione di PAC e si rimanda alla Circolare Agea n. 11 dell'11 maggio 2006. Si rileva poi che nel calcolo del rapporto Uba/Ha parte attrice non avrebbe tenuto conto delle tare previste (in misura del 20%).

La Regione Lombardia è intervenuta *ad adiuvandum* con comparsa depositata in data 9 novembre 2023.

All'udienza del 14 dicembre 2023, data per letta la relazione illustrativa, le parti hanno argomentato e richiamato le rispettive conclusioni come in atti.

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2 L. 20/1994, in quanto la presentazione, da parte convenuta, di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente occultata, con la conseguente applicazione dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20 cit. (per cui “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di

	<i>occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta</i> ”). Come già	
	ricordato da questa Sezione (cfr. sent. nn. 3 e 35/2023) in fattispecie analoghe,	
	il <i>dies a quo</i> della prescrizione deve essere individuato nel momento della	
	scoperta degli elementi compiuti della frode stessa ossia, nel caso, dalla nota	
	della Guardia di finanza del 23 aprile 2021 n. 260810 cui è seguita, a parziale	
	rettifica, la nota del 27 aprile 2021 n. 0266676 (docc. nn. 1 e 2 prod. Proc.).	
	L’azione risulta quindi tempestivamente promossa.	
	Per l’annualità 2012, l’eccezione di prescrizione- in considerazione	
	dell’infondatezza della pretesa attorea, come di seguito motivata - rimane	
	assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda.	
	2. Venendo al merito, la fattispecie contestata al convenuto dalla Procura	
	regionale attiene ad una ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari,	
	liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a valere sul	
	Fondo europeo agricolo di garanzia e sul Fondo per lo sviluppo rurale	
	(F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R.), per le annualità 2010, 2011 e 2012. Il meccanismo	
	fraudolento, attuato da parte convenuta con il contributo delle società di	
	assistenza, è consistito nell’indicare nelle domande di aiuto, al fine di ottenere	
	contributi liquidati nell’ambito della P.A.C., dati non veritieri (inerenti la	
	conduzione “per monticazione” di propri terreni agricoli montani tramite un	
	soggetto terzo, poi risultato, invece, senza alcun rapporto con la società, e la	
	densità di bestiame).	
	Il quadro normativo di riferimento è stato ampiamente tratteggiato in citazione	
	(cfr. pagg. 28-34) e nelle sentenze di questa Sezione (nn. 3, 35, 140, 188/2023)	
	che si sono occupate di fattispecie del tutto analoghe (stessa indagine, ma con	
	beneficiari differenti) e basti qui farvi rimando.	
	5	

	Gli accertamenti in atti (cfr. le relazioni della Guardia di finanza prodotte da	
	parte attrice <i>sub</i> doc. 1 e doc. 2) confermano lo svolgimento dei fatti così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Il Collegio, sulla scorta di tali accertamenti, come sopra richiamati, ritiene di	
	poter confermare l'impostazione accusatoria secondo cui parte convenuta ha	
	agito per ottenere indebitamente l'erogazione di provvidenze pubbliche,	
	finalizzate nella specie al sostegno delle attività connesse al pascolo di	
	bestiame.	
	Trattandosi di risorse di provenienza europea, lo Stato, attraverso i propri	
	organi, è tenuto a perseguire le irregolarità e le frodi, procedendo ai	
	conseguenti recuperi.	
	Nel caso in esame è emerso che il finanziamento con fondi pubblici è stato	
	ottenuto con dichiarazioni mendaci, che hanno alterato il regolare svolgimento	
	delle procedure di finanziamento, a detrimento degli scopi di interesse	
	pubblico perseguiti con il medesimo.	
	Le dichiarazioni assunte in fase di indagine risultano credibili nella loro	
	coerenza e concordanza (non avendo peraltro i pascolatori interesse a riferire	
	il falso) e dimostrano, tracciandone il quadro d'insieme, l'esistenza di un	
	consolidato <i>modus operandi</i> finalizzato ad ottenere contributi comunitari,	
	altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente	
	regolari, ma ideologicamente false. Nessuno dei soggetti indicati all'interno	
	delle domande di aiuto, infatti, era entrato in rapporto con l'azienda	
	convenuta, né tantomeno aveva acconsentito ad essere indicato quale	
	pascolatore per conto terzi (avendo al contrario dichiarato di pascolare per	
	proprio conto o per altre ditte), né aveva condotto bestiame, proprio o altrui,	
	6	

	sui mappali indicati in domanda. L'indicazione di soggetti ignari appare	
	quindi una condotta finalizzata ad ottenere i contributi comunitari in difetto	
	del presupposto necessario ovvero dell'effettivo pascolo o conduzione dei	
	terreni dichiarati nella propria disponibilità.	
	È pertanto configurabile la responsabilità amministrativo-contabile di parte	
	convenuta quale privato percettore dell'agevolazione, che, ponendo i	
	presupposti per la sua illegittima percezione, ha inciso negativamente sul	
	modo d'essere del programma imposto dalla p.a., alla cui realizzazione è	
	chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e determinato uno sviamento	
	dalle finalità perseguite.	
	In detto comportamento è ravvisabile l'intenzionalità di lucrare il contributo	
	pubblico, dimostrata dal mendacio.	
	Né rileva, dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile	
	(né tantomeno dal punto di vista dell'elemento oggettivo), la circostanza che	
	parte convenuta si sia affidata ad un intermediario per la preparazione e	
	l'inoltro della documentazione, in quanto, a prescindere dall'obbligo di	
	controllo dell'operato dell'intermediario, le domande di contributo sono state	
	presentate e sottoscritte personalmente dal beneficiario del contributo che, in	
	quanto tale, se ne è assunto la totale responsabilità. In questi termini si è	
	espressa più volte la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. questa Sez. nn.	
	1, 3, 35, 78 e 87/2023, nonché Sez. Veneto n. 14/2023), evidenziando, sotto	
	questo profilo, che l'intero procedimento volto al riconoscimento del diritto	
	agli incentivi pubblici e alla successiva erogazione si fonda, a seguito della	
	progressiva semplificazione documentale e dei controlli amministrativi	
	preventivi, sull'utilizzo di autocertificazioni e dichiarazioni, che soggiace al	
	7	

	principio dell’autoresponsabilità (cfr. sul punto questa Sez. n. 133/2023 e la	
	giurisprudenza, anche amministrativa, ivi richiamata).	
	2.1. Per l’anno 2012, invece, la Procura contesta non essere rispettata la	
	densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata ossia il	
	rapporto Uba/Ha, che, al lordo ovvero al netto delle tare, risulta	
	rispettivamente di 5,28 ovvero 9,14, e, pertanto, non rientrante nella “forbice”	
	ricompresa tra 0,2 e 4. Tali requisiti sono posti dalla normativa generale e	
	dagli atti applicativi della Regione Lombardia, citati anche da parte convenuta	
	(cfr. il D.G. 14.3.2011 n. 2308 e, in particolare, l’art. 7, in B.U.R. 23.3.2011	
	prodotto con la comparsa di costituzione <i>sub</i> doc. 16).	
	Secondo parte attrice si ripropone, anche sotto detto profilo, uno sviamento	
	delle risorse pubbliche, di origine comunitaria, dal loro scopo.	
	Sul punto il Collegio, a fronte delle contestazioni del convenuto in ordine al	
	suddetto calcolo, in particolare circa l’esatta individuazione della superficie di	
	pascolo in relazione ai parametri specifici in caso di pascoli magri con roccia	
	affiorante (che prevedono la riduzione del 20 o 50 per cento dell’estensione),	
	ritiene di potere richiamare le considerazioni già svolte nella sentenza di	
	questa Sezione n. 134/2023. Anche in questo caso l’insussistenza del vincolo	
	di condizionalità costituito dal rapporto Uba/Ha, contestato dalla Procura,	
	appare sfornito dei fondamentali elementi per poter addivenire	
	all’accertamento di siffatta circostanza, <i>in primis</i> l’estensione del pascolo	
	valevole ai fini del predetto calcolo (cfr. pag. 16 citaz.). In mancanza non può	
	dirsi pienamente assolto l’onere probatorio di parte attrice in ordine	
	all’asserita mancanza di tale condizionalità.	
	3. Dall’ammontare del danno per cui è citazione, calcolato in euro 79.553,30	
	8	

	in base all'ammontare dei contributi percepiti per il periodo in esame, va	
	espunta, giusta quanto sopra, la quota relativa al 2012, pari ad euro 50.597,95,	
	residuando quindi un danno risarcibile in questa sede pari ad euro 28.955,35.	
	4. Conclusivamente, il Collegio considera provata, nei limiti di cui sopra,	
	l'esistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità della	
	responsabilità amministrativa di cui alla domanda attorea, in accoglimento	
	della quale i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore	
	della Regione Lombardia, quale ente danneggiato, della somma di euro	
	28.955,35.	
	5. Tale somma andrà maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli	
	indici Istat dalla data delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della	
	presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data	
	di pubblicazione della sentenza sino al saldo.	
	6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	Questa deve essere anche condannata al rimborso delle spese legali affrontate	
	dall'interveniente Regione Lombardia, liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	SOCIETA' AGRICOLA EREDI ASSANDRI PIERGIORGIO, p.i.	
	01107240192, e SBERNARDORI Ornella, c.f. SBRLL49D65C089Z, in	
	solido, al pagamento in favore della Regione Lombardia della somma di euro	
	28.955,35 (ventottomilanovecentocinquantacinque/35) oltre rivalutazione	
	9	

